FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE I^a SEZIONE L.N.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 284/CGF (2010/2011)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma del 13 maggio 2011, ha adottato le seguenti decisioni:

1° COLLEGIO

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Dr. Umberto Maiello, Dr. Lucio Molinari, Dr. Stefano Toschei – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

- 1) RICORSO DEL SIG. PULVIRENTI ANTONINO, PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ CALCIO CATANIA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE AL CRITERIO PREVISTO DAL TITOLO II, PUNTO 2) DEL SISTEMA DELLE LICENZE NAZIONALI PER L'AMMISSIONE AI CAMPIONATI PROFESSIONISTICI 2010/2011, PUBBLICATO CON C.U. N. 117/A DEL 25 MAGGIO 2010 NOTA N. 3569/123PF10-11/SP/GB DEL 7.12.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale Com. Uff. n. 67/CDN del 21.3.2011)
- 2) RICORSO DEL SIG. LO MONACO PIETRO AMMINISTRATORE DELEGATO E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ CALCIO CATANIA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE AL CRITERIO PREVISTO DAL TITOLO II, PUNTO 2) DEL SISTEMA DELLE LICENZE NAZIONALI PER L'AMMISSIONE AI CAMPIONATI PROFESSIONISTICI 2010/2011, PUBBLICATO CON C.U. N. 117/A DEL 25 MAGGIO 2010 NOTA N. 3569/123PF10-11/SP/GB DEL 7.12.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale Com. Uff. n. 67/CDN del 21.3.2011)
- 3) RICORSO DEL CALCIO CATANIA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL'ART. 4 COMMA 1, C.G.S. NOTA N. 3569/123PF10-11/SP/GB DEL 7.12.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale Com. Uff. n. 67/CDN del 21.3.2011)
- La C.G.F. riuniti i reclami nn. 1), 2) e 3) come sopra rispettivamente proposti dal Sig. Pulvirenti Antonino, dal Sig. Lo Monaco Pietro nonché dalla società Calcio Catania S.p.A. di Catania, li accoglie e, per l'effetto, annulla la delibera impugnata. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

- 4) RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA DELL'U.S. GROSSETO F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI € 2.000,00, INFLITTA AL CALCIATORE FERDINANDO SFORZINI SEGUITO GARA MODENA/GROSSETO DEL 7.5.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B Com. Uff. n. 99 del 9.5.2011)
- La C.G.F. accoglie il reclamo con richiesta di procedimento d'urgenza come sopra proposto dall'U.S. Grosseto F.C. di Grosseto e, per l'effetto, annulla la delibera impugnata. Dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per gli eventuali procedimenti di competenza.

2° COLLEGIO

- Dr. Gerardo Mastrandrea Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Dr. Umberto Maiello, Dr. Lucio Molinari, Avv. Mario Antonio Scino Componenti; Dr. Carlo Bravi Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri Segretario.
- 5) RICORSO DEL PIACENZA CALCIO F.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE DANIELE CACIA SEGUITO GARA TORINO/PIACENZA DEL 30.4.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B Com. Uff. n. 96 del 2.5.2011)
- La C.G.F., sentito l'assistente di gara, respinge il reclamo come sopra proposto dal Piacenza Calcio F.C. S.p.A. di Piacenza. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
- 6) RICORSO DELL'A.S. ROMA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE SIMONE PERROTTA SEGUITO GARA BARI/ROMA DEL 1.5.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A Com. Uff. n. 179 del 3.5.2011)
- La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'A.S. Roma di Roma e, per l'effetto, riduce la sanzione inflitta a 2 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
- 7) RICORSO DELL'A.S. ROMA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE DANIELE DE ROSSI SEGUITO GARA BARI/ROMA DEL 1.5.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A Com. Uff. n. 179 del 3.5.2011)
- La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall'A.S. Roma di Roma. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

8) RICORSO DELLA REGGINA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE INFLITTA AL CALC. ADEJO DANIEL SEGUITO GARA REGGINA/VARESE DELL'8.5.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 99 del 9.5.2011)

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla Reggina Calcio S.p.A. di Reggio Calabria. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE	
Gerardo Mastrandre	a

Pubblicato in Roma 13 maggio 2011

IL SEGRETARIO Antonio Di Sebastiano IL PRESIDENTE Giancarlo Abete